
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo: così vanno liquidate le spese di lite

I giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall'art. 91 c.p.c. e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta, quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Inoltre, la compensazione delle spese, anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 24.4.2015, n. 8384

...omissis...

1.- xxxxxxxxxxxx lamenta:

a) con il primo motivo la violazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 1, 4, 9, 11, e 42 in relazione agli artt. 24, 36 e 111 Cost. nonché della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e segg. e degli artt. 6 e 35 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la ricorrente, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe liquidato il compenso professionale in maniera difforme da quanto stabilito dal D.M. n. 140 del 2012, posto che, considerata la tabella A allegata al richiamato D.M. e considerato lo scaglione fino ad Euro 25.000,00 cui appartiene il valore della causa di cui si dice, nonché tenuto conto dei valori minimi, il compenso corrisponderebbe ad Euro 1.128,00;

b) con il secondo motivo, la violazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente compensato le spese giudiziali ravvisando giusti motivi in una tanto ininfluyente quanto non meglio specificata mancata opposizione del Ministero, ovvero in base a presupposti non previsti dal nuovo art. 92 c.p.c., comma 2.

c) con il terzo motivo, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la ricorrente, la compensazione integrale delle spese, disposta dalla Corte di Catanzaro avrebbe di fatto parzialmente vanificato il risultato del giudizio e, quindi, l'equità della riparazione, negando, in sostanza, il diritto sancito dall'art. 24 Cost.. La decisione impugnata sarebbe stata emessa, altresì, in violazione dell'art. 3 Cost., commi 1 e 2 perchè la compensazione delle spese viola il principio che tutti i cittadini possono godere le medesime opportunità.

1.1.- I motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro innegabile connessione dato che sia pure sotto profili diversi prospettano la medesima questione, ovvero, l'errata compensazione delle spese giudiziali, sono fondati.

Va qui osservato, che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall'art. 91 c.p.c. e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che:

a) come ha già affermato questa Corte a Sezione Unite (Cass. 17405 del 2012) in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta, quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

b) che la compensazione delle spese, anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice.

c) D'altra parte, la Corte d'Appello di Catanzaro non ha neppure specificato il sistema di liquidazione adottato, nè la tariffa professionale applicabile alla controversia, nè ha chiarito le ragioni di una decurtazione significativa del compenso che sarebbe risultato applicando i minimi tariffari di cui al D.M. n. 140 del 2012.

Ora nel caso concreto, la Corte di Catanzaro, non solo non risulta abbia rispettato le tabelle di cui al D.M. n. 140 del 2012, nei valori minimi, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del D.M. appena citato, ma non ha, neppure, motivato la decisione di compensare le spese giudiziali, dato che il semplice richiamato a "giusti motivi" non è sufficiente ad indicare l'iter logico seguito dalla Corte per giustificare la compensazione. Nè il richiamo ad una mancata opposizione da parte del Ministero della Giustizia integrerebbe gli estremi di una grave ed eccezionale ragione da giustificare la compensazione delle spese dal momento che, come si è già detto e si ribadisce, è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice.

Conseguentemente, la Corte di Catanzaro è incorsa nella violazione del principio della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti nella predetta tariffa per i procedimenti di natura contenziosa, nonchè la normativa di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. nella sua nuova formulazione.

Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato. La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la liquidazione delle spese del giudizio di merito in Euro 564,00.

In definitiva, il ricorso va accolto, il decreto impugnato va cassato in ragione del motivo accolto. Le spese del presente giudizio, in ragione del principio di soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia così come verranno liquidate con il dispositivo, da distrarsi in favore degli avvzzzzzz dichiaratisi antistatari.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a favore della ricorrente: a) la somma di Euro 564,00 per le spese giudiziali relative al giudizio di merito e b) la somma di Euro 400,00 oltre Euro 100,00 a titolo di rimborso, per le spese relative al giudizio di legittimità, da distrarsi in favore degli avv. zzzz dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, Sottosezione Seconda, il 17 dicembre 2014.